



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 2812 / 2016

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA SALGAIM ECOLOGIC S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI IN VIA COLOMBO, 1 CAMPAGNA LUPIA (VE).**

Il dirigente

### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- iii. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- iv. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- v. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- i. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- vi. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vii. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- ii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- iii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- iv. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- v. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- vi. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- vii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- viii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con cui sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;
- ix. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere di Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti del responsabile tecnico per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;
- x. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

**visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l’art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

**premesse:**

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
  - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
  - c. il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento;

**Visto** che la determinazione provinciale prot. n. 89181 del 29/10/2015 ha escluso la ditta all’assoggettamento a Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/08;

**Visto che** con note prot. n. 106863 e n. 106865 del 30/12/2015 la ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.A. ha presentato istanza di approvazione progetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 per l'impianto sito in Via C. Colombo 1 30010 CAMPAGNA LUPIA VE, per le operazioni dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da olio alimentare esausto di origine vegetale;

**Visto che** con prot. n. 4354 del 21/01/2016 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi e l'indizione della conferenza dei servizi con la contestuale convocazione della prima riunione tecnica;

**Considerato** che nel corso della riunione tecnica, di verbale prot. n. 17150 del 29/02/2016 è emerso che il servizio di raccolta e messa in riserva dell'olio esausto viene svolto dalla ditta Servizi Ecologici Brenta Srl, immediata confinante con la quale la ditta Salgaim Ecologic Spa che è la ditta proprietaria, ha stipulato in data 16/01/2012 un contratto di comodato d'uso gratuito dell'area a tempo indeterminato per le operazioni di carico e scarico di fusti e contenitori di oli e grassi vegetali;

**Considerato** che il progetto presentato dalla ditta Salgaim Ecologic SpA ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con istanza del 30/12/2015 prevede l'ampliamento dell'attuale impianto operante in regime di procedura semplificata, nell'area attualmente occupata dalla ditta Servizi Ecologici Brenta Srl, per la quale la stessa ha presentato istanza di A.U.A con nota acquisita al prot. n. 5648 del 25.01.2016;

**Considerato** inoltre che la ditta Salgaim Ecologic SpA, proprietaria dell'area nella quale insiste l'impianto di messa in riserva della Ditta Servizi Ecologici Brenta Srl, svolge oltre all'attività di recupero di oli alimentari esausti attualmente operante in regime di procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006, anche l'attività di lavorazione di scarti di macellazione di categoria 3 per la produzione di farine animali e grasso animale, autorizzata con provvedimento di A.I.A Regionale DSRAT n. 16 del 29/04/2013;

**Visto** che le due attività svolte dalla ditta Salgaim Ecologic SpA e l'attività della ditta Servizi Ecologici Brenta Srl condividono il trattamento di depurazione delle acque reflue (consistenti in acque reflue industriali relative all'attività di lavorazione degli scarti di macellazione, le acque oleose di processo e le acque di lavaggio fusti relativi all'attività di stoccaggio e recupero oli vegetali e le acque meteoriche di dilavamento – prima e seconda pioggia – relative a tutte e tre le attività) che confluiscono nella rete fognaria gestita da Veritas SpA ed autorizzata nell'ambito del provvedimento A.I.A. regionale di cui sopra;

**Valutata** quindi la necessità di chiarire preliminarmente i rapporti tra le due aziende con riferimento dunque alla sovrapposizione fisica degli impianti ed alle modalità gestionali chiedendo alla ditta Salgaim Ecologic SpA con nota di trasmissione verbale prot. n. 17830 del 01/03/2016, di ripresentare una relazione tecnica escludendo gli ambiti di pertinenza della ditta Servizi Ecologici Brenta Srl dal progetto presentato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

**Vista** la nota prot. n. 30800 del 11/04/2016 con la quale si è trasmessa al Dipartimento Ambiente della Regione Veneto la richiesta in merito alla competenza alla valutazione dell'istanza al fine di valutare l'eventuale inglobamento delle attività di recupero di rifiuti nell'A.I.A di propria competenza;

**Considerato** che il Dipartimento Ambiente della Regione Veneto non ha mai risposto alla richiesta prot. n. 30800 del 11/04/2016, ritenendo pertanto di proseguire con la procedura di valutazione del progetto presentato dalla ditta Salgaim Ecologic SpA;

**Visto** che con nota prot. n. 26380 del 29/03/2016 la ditta Salgaim Ecologic SpA ha trasmesso una revisione del progetto di ampliamento che stralcia le parti relative all'attività di gestione di rifiuti svolta esclusivamente dalla ditta Servizi Ecologici Brenta Srl;

**Considerato** che nella revisione del progetto presentato con nota di cui sopra non sono comunque state stralciate le parti che riguardano le opere edilizie relative alle aree di pertinenza dell'impianto gestito dalla ditta Servizi Ecologici Brenta Srl;

**Visto** l'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 che prevede che *“l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*;

**Considerato** che possono essere sottoposte a contestuale approvazione da parte della scrivente Amministrazione unicamente le opere edilizie afferenti all'impianto della ditta Salgaim Ecologic SpA, per il quale è stato avviato il procedimento in oggetto e quindi di non poter procedere alla valutazione dell'istanza così come è stata presentata in quanto vengono ricomprese anche attività edilizie non pertinenti all'impianto gestito dalla ditta stessa;

**Vista** la nota prot. 49590 del 06/06/2016, con la quale si è comunicato che, al fine della procedibilità dell'istruttoria per la valutazione dell'istanza presentata dalla ditta Salgaim Ecologic SpA, la stessa debba essere ripresentata stralciando la parte edilizia relativa all'impianto della ditta Servizi Ecologici Brenta Srl, ovvero

considerando gli aspetti edilizi relativi ai due impianti al di fuori del procedimento per il rilascio dell'approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, e pertanto avviando per gli stessi un'autonoma procedura di autorizzazione edilizia;

**Visto** che con nota acquisita al prot. n.57863 del 28/06/2016 la ditta Salgaim Ecologic SpA ha presentato una nuova relazione tecnica, con allegata planimetria che annulla e sostituisce la precedente nella quale vengono completamente stralciati tutti gli aspetti di natura edilizia che riguardano sia l'impianto Salgaim Ecologic SpA che Servizi Ecologici Brenta Srl, mentre restano invariati gli aspetti relativi alla gestione delle acque reflue e delle acque meteoriche, riavviando così i termini per il rilascio dell'approvazione ed autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

**Considerato** che con nota prot. n. 61284 del 08/07/2016 è stata inviata agli Enti coinvolti la richiesta di parere in merito alla conclusione del procedimento per il rilascio dell'approvazione del progetto di cui all'istanza prot. n. 106863 e prot. n. 106865 del 30/12/2015 presentata dalla ditta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

**Visto** che con nota acquisita agli atti con prot. n. 61723 del 11/07/2016 il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 13 ha inviato il parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- Nella nuova area di lavoro, ove viene svolta l'attività di lavaggio fusti e operazioni di centrifugazione, deve essere realizzato un tamponamento in quanto l'area si configura come ambiente di lavoro e nella stessa deve essere previsto un livello con presa d'acqua;
- Deve essere redatto un documento di valutazione dei rischi interferenziali con l'attigua ditta Servizi Ecologici Brenta Srl (non sono chiare le modalità di passaggio dei fusti dall'area di pertinenza della ditta SEB Srl alla ditta Salgaim Ecologic SpA, in quanto non vi è il solo passaggio degli oli da trattare tramite circuito chiuso).

**Considerato che** con nota acquisita al prot. n. 66337 del 27/07/2016 Veritas SpA ha inviato il proprio parere conclusivo confermando quanto già espresso nella conferenza dei servizi del 16/02/2016 e quanto riportato nel verbale prot. n. 17150 del 29/02/2016;

**Visto che** la ditta Salgaim Ecologic Spa risulta iscritta al CONOE tramite l'Associazione Nazionale Italiana Rigeneratori Oli e Grassi vegetali ed animali esausti A.N.I.R.O.G. al N. 33/B/15 del Comparto B) Riciclatori e Recuperatori del 15/01/2004;

**Visto che** con numeri di serie 01150740863420 e 01150740863419 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

**Considerato che** l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

**Dato atto che** il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 25/11/2016, risulta rispettato.

**Ritenuto che** in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio che non sussistono impedimenti al rilascio dell'approvazione del progetto presentato con note prot. n. 106863 e n. 106865 del 30/12/2015, per l'aspetto inerente la gestione dei rifiuti, rimettendo al Comune di Campagna Lupia il rilascio delle autorizzazioni di natura edilizia e paesaggistica e considerando gli scarichi delle acque reflue industriali già autorizzati nel provvedimento di A.I.A Regionale DSRAT n. 16 del 29/04/2013;

#### **DETERMINA**

1) E' approvato, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006 e ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/2000, il progetto presentato dalla ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.A. (C.F. 02335540288), con sede legale in Via degli Scrovegni 1 35131 PADOVA PD, per la realizzazione di un impianto di recupero di oli alimentari esausti di origine vegetale da realizzarsi in Via C. Colombo 1 30010 CAMPAGNA LUPIA VE, per lo svolgimento delle seguenti operazioni:

- **R9:** rigenerazione degli olii al fine dell'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche regolamentate dal CONOE;
- **R13/D15:** rifiuti prodotti dal trattamento;

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.

- 2) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso.
- 3) L'inizio dei lavori descritti dal progetto deve avvenire entro 1 anno dalla data del presente provvedimento e gli stessi devono concludersi entro 3 anni. Sono fatte salve le competenze di altri Enti relativamente alla realizzazione delle opere.
- 4) Deve essere comunicata a questa Amministrazione la data di inizio lavori, allegando le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche di competenza del Comune di Campagna Lupia.
- 5) La Ditta, con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per l'avvio dell'impianto, deve prestare le garanzie finanziarie ai sensi del DLgs 152/2006, LR 3/2000, la DGRV n. 2721/2014. La fideiussione deve essere prestata mediante contratto obbligatoriamente conforme al fac-simile consegnato contestualmente al presente provvedimento. In caso di fideiussione o polizza fideiussoria emessa entro la data del 31.12.2016 l'importo complessivo è di € **1000,00 = mille/00**; diversamente, tale importo dovrà essere rivalutato secondo il coefficiente di rivalutazione monetaria annua all'ultimo anno disponibile.

La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Città metropolitana di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.

Dovrà inoltre essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento per l'importo di € **3.000.000= (tremilioni)**.

- 6) L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinato alla preventiva formale accettazione, da parte di questa Amministrazione, della fideiussione prestata, alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000 e di quanto altro come di seguito elencato:
  - a) dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
  - b) collaudo di tutte le aree di stoccaggio autorizzate e dei relativi serbatoi;
  - c) documentazione attestante la presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della SCIA ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 151/2011, in accordo con il parere preventivo n. 15714 del 24/07/2015 allegato alla documentazione progettuale presentata con istanza prot. n. 106863 e n. 106865 del 30/12/2015;
  - d) data di avvio dell'impianto;
  - e) il nominativo del tecnico responsabile, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/2005;
  - f) piano di Collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo crono programma;
  - g) autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità.
- 7) Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo dovranno essere comunicate a questa Amministrazione ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia con congruo anticipo.
- 8) Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio**, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione istanza di autorizzazione all'esercizio, allegando il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L.R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000.
- 9) Così come prescritto dalla determinazione provinciale prot. n. 89181 del 29/10/2015 di esclusione all'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, la ditta dovrà, a lavori ultimati e con impianti a regime, condurre una campagna di monitoraggio acustico per la verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali presso i recettori sensibili. In caso di superamento dei valori normativi dovranno essere adottate le mitigazioni necessarie per ricondurre i valori entro i limiti di legge. Copia delle risultanze dovranno essere inviate per conoscenza ad

ARPAV e alla Città metropolitana di Venezia, unitamente al collaudo tecnico funzionale di cui al punto precedente.

- 10) La ditta dovrà rispettare le prescrizioni impartite dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS con nota acquisita al prot. n. 61723 del 11/07/2016, citate in premessa.
- 11) Nell'esercizio provvisorio, la ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.A. ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni riportate nei successivi punti.
- 12) La ditta dovrà ottenere dall'operazione di recupero, prodotti aventi caratteristiche merceologiche conformi al regolamento CONOE. Copia del vigente regolamento deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- 13) Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni consentite nelle aree specificate nella planimetria allegata, sono quelle individuate nella tabella seguente:

CER	Descrizione	Operazione
200125	Oli e grassi commestibili	R9

- 14) La capacità complessiva istantanea di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13/D15), non può superare le **5 tonnellate**.
- 15) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per l'operazione di recupero (R9) non può superare le **20 tonnellate/giorno, e le 5000 tonnellate/anno**.
- 16) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 14, sono quelli sotto elencati.

CER	Descrizione	Operazione
191106	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105	R13/D15

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli sopra indicati, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 14. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

- 17) Per i rifiuti in ingresso di provenienza industriale sarà necessario acquisire analisi chimiche iniziali e poi biennali per ciascun conferitore, o ad ogni modifica del ciclo produttivo di origine; per i rifiuti di origine artigianale/commerciale, provenienti da piccoli conferitori quali rosticcerie o centri di raccolta, non sarà necessaria l'analisi chimica in ingresso, trattandosi comunque di rifiuti non pericolosi, provenienti da processi in cui non vi è il rischio di alterazione di tale natura; la scheda relativa all'olio di origine tuttavia non può sostituire in nessun caso un'analisi chimica;
- 18) Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato.
- 19) Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ai sensi dell'art. 201 comma 4 lettera b del D.Lgs. 152/2006 e smi.
- 20) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste dalla certificazione CONOE e, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 21) Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
- 22) Le aree di stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, con riferimento alle distinzioni previste dal precedente articolo.

- 23) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 24) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 25) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 26) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 27) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 28) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- 29) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 30) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 31) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 32) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 33) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 34) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 35) **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 36) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006;
- 37) **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 38) **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 39) La dichiarazione di cui al precedente articolo deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni dalla variazione medesima.

- 40) Dovrà essere comunicata, via fax/PEC, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 41) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 42) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 43) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.
- 44) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 45) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 46) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- 47) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Campagna Lupia (VE) e all'ARPA.V, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto, che influisca in modo significativo sull'ambiente.
- 48) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 49) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 50) Entro 90 (novanta) giorni** dal ritiro del presente provvedimento, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione un aggiornamento dettagliato del Piano di Gestione Operativa, al cui rispetto sarà tenuta nell'esercizio dell'attività autorizzata, che dovrà precisare, tenendo conto anche di quanto prescritto con il presente provvedimento:
- a) le procedure a cui sarà tenuto il soggetto terzo che conferisce i rifiuti all'impianto;
  - b) le procedure di certificazione, analisi, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, ivi compresa la certificazione dei laboratori, interni o esterni, che effettueranno le analisi;
  - c) le procedure di sicurezza, i piani di emergenza e le iniziative di formazione del personale;
  - d) le specifiche di accettazione dei rifiuti conferiti in impianto.
- 51) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 52) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 53) Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.A., alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di CAMPAGNA LUPIA VE, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

**Sportello Unico Attività Produttive**

P.tta dei Storti, n. 3 – 30031 Dolo (VE)  
tel. 0415128850 – fax 041464785  
e-mail: suap@cittadellariviera.it  
posta certificata: suap.rivieradelbrenta@legalmail.it  
sito Internet: www.cittadellariviera.it

Prot. n. **15062**  
Rif. Prot. n. 16071 e 16072 del 30.12.2015

Dolo, 29 settembre 2016

Oggetto: Trasmissione provvedimento di autorizzazione.  
Id. pratica SUAP n. 02335540288-30122015-1208.

Alla ditta  
**SALGAIM ECOLOGIC S.P.A.**  
Via degli Scrovegni, n. 1  
35131 Padova (PD)

*domicilio elettronico:* [alfredo.petracchin@pec.perind.it](mailto:alfredo.petracchin@pec.perind.it)

*e, p.c.,*

Alla **Città Metropolitana di Venezia**  
**Servizio Politiche Ambientali**  
Via Forte Marghera, n. 191  
30173 Venezia-Mestre (VE)

*indirizzo PEC:* [protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Ad **ARPAV**  
**Dipartimento Provinciale di Venezia**  
Via Lissa, n. 6  
30174 Venezia-Mestre (VE)

*indirizzo PEC:* [dapve@pec.arpav.it](mailto:dapve@pec.arpav.it)

Al **Comune di Campagna Lupia**  
**Ufficio Edilizia Privata**  
Via della Repubblica, n. 34/36  
30010 Campagna Lupia (VE)

*indirizzo PEC:* [urbanistica.comune.campagnalupia.ve@pecveneto.it](mailto:urbanistica.comune.campagnalupia.ve@pecveneto.it)

Alla **Regione Veneto**  
**Dipartimento Ambiente**  
**Sezione Tutela Ambiente**  
Palazzo Linetti - Cannaregio, n. 99  
30121 Venezia (VE)

*indirizzo PEC:* [dip.ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:dip.ambiente@pec.regione.veneto.it)

**INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 241/90**

**Responsabile del Servizio:** Paolo Vecchiato  
**Responsabile del procedimento:** Lara Zanetti

**ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO**

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 (escluso mercoledì) ed il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.50.

All' **ULSS 13 MIRANO**  
**Dipartimento di Prevenzione**  
Via XXIX Aprile, n. 2  
30031 Dolo (VE)

*indirizzo PEC:* [protocollo.ulss13mirano@pecveneto.it](mailto:protocollo.ulss13mirano@pecveneto.it)

A **Veritas S.p.A.**  
Santa Croce, n. 489  
30135 Venezia (VE)

*indirizzo PEC:* [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)

Al **Comando Provinciale dei  
Vigili del Fuoco di Venezia**  
Via della Motorizzazione Civile, n. 5  
3014 Venezia (VE)

*indirizzo PEC:* [com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it)

### **IL RESPONSABILE DEL SUAP**

**PREMESSO** che Codesta ditta ha presentato apposita istanza, depositata sulla "scrivania" telematica del SUAP di CAMPAGNA LUPIA (n. 4473) in data 30.12.2015 ed identificata dal sistema con il n. 02335540288-30122015-1208 e protocollo n. 131964, intesa al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 sito a Campagna Lupia (VE) in Via Colombo n. 1.

**DATO ATTO** che in data 28.09.2016 è qui pervenuto, con nota protocollo n. 82161 del 26.09.2016, il provvedimento di autorizzazione prot. n. 80749 del 20.09.2016 di cui alla Determinazione n. 2812/2016 del dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia;

**VISTO** l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 160/2010, che prevede che "*Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente*";

### **TRASMETTE**

ai sensi e per gli effetti di legge, il succitato provvedimento di autorizzazione rilasciato per la succitata attività.

Relativamente all'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo, si dà atto che Codesta ditta ha provveduto al relativo adempimento con l'indicazione nell'istanza stessa dei codici seriali che compaiono sulla marca da bollo (**n. 01150740863419 del 09.11.2015**). A tal riguardo, si ricorda che – ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10 novembre 2011 – Codesta ditta deve annullare la stessa, conservandone l'originale.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio  
Rag. Paolo Vecchiato

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  
n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale)*



# Città metropolitana di Venezia

Area Ambiente

Resp. Procedimento: Sofia Memoli Tel. 041-2501203  
Istruttore: Maria Ranieri Tel. 041 2501228

Venezia, 12/11/2019  
Prot. n. 72663  
Classificazione: 12.01

**Oggetto: Comunicazione accettazione fideiussioni.**

Ditta: SALGAIM ECOLOGIC S.p.A. (C.F. 02335540288)  
Sede Legale: Via degli Scrovegni 1 35131 PADOVA PD  
Sede Impianto: Via C. Colombo 1 30010 CAMPAGNA LUPIA VE  
Provvedimento prot. n. 80749 del 20.09.2016 di approvazione progetto per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti in via Colombo n. 1 - Campagna Lupia VE ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006

RACCOMANDATA A.R. per la Ditta  
Trasmesso a mezzo FAX per il Fideiussore

SALGAIM ECOLOGIC S.p.A.  
Via degli Scrovegni 1  
35131 PADOVA (PD)

e p.c.

Banca Monte dei Paschi di Siena  
Centro PMI Venezia  
Corso del Popolo 7  
30100 VENEZIA (VE)  
ELX 041.980370

Con riferimento al provvedimento in oggetto e al relativo avvio dell'esercizio provvisorio con la presente si comunica che, a seguito di formale verifica della regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Città metropolitana di Venezia per le attività di gestione rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2721 del 29.12.2014, in data 07.11.2019 è stata accettata dalla Scrivente Amministrazione, nella persona del Dirigente dell'Area Ambiente dott. Massimo Gattolin, la polizza fideiussoria così individuata:

DITTA: SALGAIM ECOLOGIC S.p.A.

C.F.: 02335540288

UNITA' LOCALE: Via C. Colombo 1 30010 CAMPAGNA LUPIA VE

Provvedimento prot. n. 80749 del 20.09.2016 di approvazione progetto ed avvio dell'esercizio provvisorio

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 12/11/2019 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d lgs. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618  
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

Fideiussione n. 7008301 del 30.08.2019 con scadenza il 20.09.2026 e validità fino al 20.09.2028

Banca Monte dei Paschi di Siena -

Massimale: €1.000,00 (*mille/00 euro*) secondo coefficienti unitari da DGRV 2721/2014

Si inviano pertanto in allegato alla presente n. 2 esemplari della fideiussione n. 7008301 del 30.08.2019 di competenza del Contraente e del Fidejussore, timbrati e firmati dal Beneficiario.

Prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio la ditta è tenuta ai sensi del punto 5 del provvedimento prot. n. 80749 del 20.09.2016 a trasmettere, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza assicurativa RCI per l'importo di € 3.000.000,00 (*tremilioni/00 euro*). In seguito, entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo annuale del contratto di Assicurazione RCI, dovrà pervenire a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

**Il Dirigente**

- FTO Dott. Massimo GATTOLIN -

All.: Per la Ditta: n. 2 esemplari contratto di competenza del Contraente e del Fideiussore



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

Venezia, 30/08/2019

**SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA**

(per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

**OGGETTO: Garanzia finanziaria relativa alla gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.  
FIDEIUSSIONE N. 7008301 – TERZO ORIGINALE**

Nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione (art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ) da parte dell'Ente competente Provincia di Venezia

Data di decorrenza della polizza 30/08/2019  
Data di scadenza della polizza 20/09/2026  
Termine per escutere la polizza 20/09/2028

Le PARTI individuate come segue:

**CONTRAENTE:**

Ditta autorizzata SALGAIM ECOLOGIC SPA  
Sede legale in Comune PADOVA, via DEGLI SCROVEGNI n.  
Unità locale in Comune di CAMPAGNA LUPIA via C. COLOMBO n. 1  
Codice fiscale: 02335540288 Partita IVA: 02335540288  
Rappresentante Legale: GIANCARLO GOTTARDO

**FIDEIUSSORE:**

Società: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
nella persona della sig.ra PERINI NICOLETTA con i poteri ad esso conferiti con ATTESTAZIONE DI RUOLO - allegata alla presente polizza.

Autorizzato all'esercizio del "ramo cauzioni" e quindi in regola con quanto disposto dalla L. n. 348/1982 e s.m.i., nonché alle condizioni e per gli effetti di cui all'art. 1936 e ss del c.c.

A favore del

**BENEFICIARIO:**

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA  
Ufficio Ambiente  
Via Forte Marghera 191 Mestre (VE)

---

**IL CONTRAENTE**  
**SALGAIM ECOLOGIC SpA**  
Via Degli Scrovegni, 1  
35131 PADOVA  
Cod. Fisc. e P. IVA 02335540288

**IL FIDEIUSSORE**

**PREMESSO CHE**

1.

con provvedimento n. 80749 del 20.09.2016, rilasciato dall'Ente competente CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA il CONTRAENTE è stato autorizzato alla realizzazione e/o all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti ubicato in comune di \_CAMPAGNA LUPIA via C. COLOMBO n. 1 per le operazioni di RECUPERO con finalità di RECUPERO DI OLI VEGETALI secondo quanto indicato agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06,

*L'autorizzazione/comunicazione è allegata per formare parte integrante e sostanziale della presente garanzia.*

2.

La garanzia assicura l'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione/comunicazione di cui al punto 1) delle premesse.

La garanzia finanziaria viene escussa, a semplice richiesta e secondo le modalità di seguito indicate, in presenza di comportamenti commissivi od omissivi in violazione degli obblighi derivanti o attribuiti al CONTRAENTE dal provvedimento autorizzativo n. n. 2812/2016 del 20.09.2016 che si richiama integralmente.

Il CONTRAENTE è tenuto a presentare all'Ente competente Città Metropolitana di Venezia, in qualità di BENEFICIARIO, una garanzia finanziaria di € 1.000,00 calcolata sulla base delle vigenti disposizioni per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dagli artt. 208, 209, 211, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06, nonché dal D. Lgs. n. 36/03.

3.

La ditta/società, si costituisce FIDEIUSSORE nell'interesse del CONTRAENTE, dichiarandosi solidalmente obbligata, mediante la presentazione della seguente garanzia finanziaria:


reale e valida cauzione

fideiussione bancaria n. 7008301


polizza assicurativa fideiussoria (*rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni"*).

Tutto ciò premesso, il FIDEIUSSORE e il CONTRAENTE concordano quanto segue.

**IL CONTRAENTE**

  
SALGABIANCOLOGIC SpA  
Via Degli Scrovegni, 1  
35131 PADOVA  
Cod. Fisc. e P. IVA 02335540288

**IL FIDEIUSSORE**





**Art. 1) Oggetto**

La società BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA si costituisce FIDEIUSSORE nell'interesse della ditta SALGAIM ECOLOGIC SPA, CONTRAENTE, debitore principale, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nonché dagli obblighi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al punto 1) e degli adempimenti di cui al punto 2) delle premesse a favore dell'ENTE Città Metropolitana di Venezia, BENEFICIARIO.

La garanzia è prestata per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da oli vegetali.

**Art. 2) Importo della garanzia**

Il FIDEIUSSORE si impegna a garantire le obbligazioni assunte dal CONTRAENTE e/o derivanti dall'espletamento delle attività di cui al punto 1) e degli adempimenti connessi di cui al punto 2) delle premesse, fino alla concorrenza massima di € 1.000,00 (*in lettere* € mille/00). L'ammontare delle somme garantite è sottoposto a rivalutazione automatica annuale all'ultimo anno disponibile pari all'indice ISTAT, mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione monetaria annuali al valore dell'importo calcolato al momento della sottoscrizione della garanzia, fermo restando che l'importo inizialmente garantito non subisca diminuzione. Il BENEFICIARIO si riserva, in ogni momento, di richiedere idonea integrazione e/o sostituzione della garanzia al CONTRAENTE, qualora le variazioni percentuali ISTAT risultassero inadeguate ai costi di mercato. La mancata integrazione e/o sostituzione della garanzia non potrà comunque rappresentare motivo di escussione nei confronti della garanzia originaria, che rimane valida ed efficace nei limiti del massimale sottoscritto.

**Art. 3) Efficacia, durata e validità della garanzia**

La presente garanzia ha efficacia a partire dalla data dell'avvenuta accettazione da parte del BENEFICIARIO.

La presente garanzia decorre dal 30/08/2019 e scade il 20.09.2026. Il BENEFICIARIO potrà avvalersi della garanzia per le inadempienze del CONTRAENTE verificatesi fino alla scadenza.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., la garanzia rimarrà valida ed escutibile anche dopo la scadenza dell'obbligazione per ulteriori due anni. Il FIDEIUSSORE rimarrà obbligato garantendo l'attivazione o l'escussione della garanzia fino al 20.09.2028.

Decorso il termine biennale dalla scadenza per l'attivazione e/o l'escussione della garanzia, la stessa cesserà automaticamente, senza obbligo di restituzione dell'originale. Non è ammessa la proroga tacita della presente garanzia, il mancato rinnovo della stessa non potrà costituire motivo di escussione.

**Art. 4) Modalità di escussione della garanzia**

Il FIDEIUSSORE si obbliga a versare al BENEFICIARIO, a semplice richiesta scritta, di quest'ultimo inviata a mezzo PEC, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della stessa o il minor termine previsto dalla legge, l'importo indicato fino al massimale garantito di cui all'art. 2), rivalutato così come stabilito nella citata disposizione.

**Art. 5) Modifiche dell'attività autorizzata**

In caso di variazione dell'autorizzazione, il BENEFICIARIO potrà richiedere un'integrazione, variazione o sostituzione della presente garanzia. Resta ferma la facoltà del FIDEIUSSORE di rifiutare integrazioni, variazioni o modificazioni della polizza, senza che il verificarsi di tale rifiuto costituisca motivo di escussione della polizza stessa, che rimane valida ed efficace nei limiti del massimale sottoscritto.

**Art. 6) Mancati pagamenti o inadempienze contrattuali del contraente verso il fideiussore**

Il FIDEIUSSORE non potrà opporre al BENEFICIARIO l'eventuale mancato pagamento dei premi, dei supplementi di premio o del corrispettivo per la garanzia da parte del CONTRAENTE, debitore principale o suoi obbligati solidali, o inadempienze contrattuali del CONTRAENTE nei confronti del FIDEIUSSORE.

**Art. 7) Preventiva escussione**

È escluso, ai sensi dell'art. 1944 c.c., il beneficio del FIDEIUSSORE di una preventiva escussione del CONTRAENTE.

**IL CONTRAENTE**

**SALGAIM ECOLOGIC S.p.A.**  
Via Daniele Manin n. 55  
30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)  
Tel. 041 - 5185827  
P.I. 02335540288

**IL FIDEIUSSORE**

**Art. 8) Rinuncia alle eccezioni**

Il FIDEIUSSORE rinuncia ad opporre, prima del pagamento, qualsivoglia eccezione, in deroga all'art. 1945 c.c.

**Art. 9) Surroga**

Il FIDEIUSSORE è surrogato, nei limiti delle somme pagate, al BENEFICIARIO in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

**Art. 10) Svincolo**

La presente garanzia si intenderà automaticamente svincolata al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 3.

**Art. 11) Comunicazioni e responsabili dell'esecuzione contrattuale**

Tutte le comunicazioni tra il FIDEIUSSORE, BENEFICIARIO e CONTRAENTE, in merito al presente contratto, devono essere notificate esclusivamente a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

Contraente: SALGAIM ECOLOGIC spa Rappresentata Legalmente dal Rag. Giancarlo Gottardo,  
PEC [algaim@itapec.eu](mailto:algaim@itapec.eu)

Fideiussore: [centro.corporate.venezia@postacert.gruppo.mps.it](mailto:centro.corporate.venezia@postacert.gruppo.mps.it)

Beneficiario: [protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

Le parti individuano, quali responsabili dell'esecuzione contrattuale:

per il FIDEIUSSORE la sig.ra PERINI NICOLETTA

per il CONTRAENTE IL SIG. GOTTARDO GIANCARLO

**Art. 12) Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente garanzia e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, nonché specifica normativa ambientale, alle quali le parti integralmente si riportano.

**Art. 13) Foro competente**


Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente impegno, sarà competente a giudicare il Foro di Venezia

**Art. 14) Tracciabilità dei flussi finanziari**


Il FIDEIUSSORE si impegna a corrispondere gli importi al BENEFICIARIO a mezzo di bonifico bancario indicato dallo stesso.

**SALGAIM ECOLOGIC S.p.A.**  
Via Daniele Manin n. 55  
30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)  
Tel. 041 - 5185827  
P.I. 02335540288

IL CONTRAENTE



IL FIDEIUSSORE





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

Il presente contratto è composto di n. 5 pagine totali

Letto, accettato, e sottoscritto in data 30 /08/2019, luogo Venezia Mestre

**CONTRAENTE:**

GIANCARLO GOTTARDO  
Qualifica LEGALE RAPPRESENTANTE SALGAIM ECOLOGIC S.P.A.  
Documento: Carta identità n. 2972967AA

Firma \_\_\_\_\_

**FIDEIUSSORE:**

NICOLETTA PERINI  
Qualifica: RESPONSABILI CENTRO PMI VENEZIA BANCA MONTE DEI PASCHI DI  
SIENA S.P.A.  
Documento Carta identità n. AT3807191

Firma \_\_\_\_\_

Si approvano, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole: art. 1 – Oggetto; art. 2 – Importo della garanzia; art. 3 – Efficacia, durata e validità della garanzia; art. 4 – Modalità di escussione della garanzia; art. 5 – Modifiche dell'attività autorizzata; art. 6 – Mancati pagamenti o inadempienze contrattuali del contraente verso il fideiussore; art. 7 – Preventiva escussione; art. 8 - Rinuncia dalle eccezioni; art. 9 – Surroga; art. 10 – Svincolo; art. 13 – Foro competente.

**IL CONTRAENTE** **SALGAIM ECOLOGIC S.p.A.**  
Via Daniele Manin n. 55  
30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)  
Tel. 041 - 5185827  
P.I. 02335540288

**IL FIDEIUSSORE**

**PER MERA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA PRESTATATA PER:**

attività di cui all'oggetto legittimata con provvedimento/comunicazione indicati nel punto 1 delle premesse.

Le comunicazioni con il CONTRAENTE e il FIDEIUSSORE avverranno esclusivamente a mezzo PEC agli indirizzi indicati nell'art. 11.

Il conto corrente su cui effettuare i versamenti a favore del BENEFICIARIO:

Il conto corrente su cui effettuare i versamenti a favore del **BENEFICIARIO**  
c/c 000101755752 Intestato a: Città metropolitana di Venezia  
ABI 02008 CAB 02017 CIN T  
IBAN IT69T0200802017000101755752 – SWIFT UNCRITM1VF2  
Tesoriere: UNICREDIT SPA. Cod.F. e P.IVA. 00348170101  
Sede Legale e Amministrativa: Via A. Specchi, 16 – 00186 ROMA – Filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio VENEZIA.

MESTRE 7 NOV 2019  
IL BENEFICIARIO  
  


**IL CONTRAENTE** **SALGAIM ECOLOGIC S.p.A.**  
Via Daniele Manin n. 55  
30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)  
Tel. 041 - 5185827  
P.I. 02335540288

**IL FIDEIUSSORE**







**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

PADOVA, 12/03/2019

**Oggetto: ATTESTAZIONE DEL RUOLO**

Si attesta che il

Sig.\Sig.ra **PERINI NICOLETTA**  
Codice Fiscale: **PRNNLT77P46D325R**  
Data e Luogo di Nascita: **06/09/1977, DOLO (VE)**

In servizio presso:  
**Centro Corporate VENEZIA**  
della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

alla data odierna e con decorrenza **21/02/2018**  
ricopre il ruolo di **Responsabile di Centro Specialistico**  
con livello di procura: **R4**

Competenza territoriale: **Tutte le province della regione Veneto; tutte le province della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; tutte le province della regione Friuli Venezia Giulia; tutte le province della regione Emilia Romagna**  
Scadenza della presente attestazione: **12/03/2020.**

L'interessato firmerà come segue:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
Responsabile Dipartimento Risorse Umane Area Territoriale Nord  
Est  
(Procuratore della Banca MPS iscritto al Registro delle Imprese di  
Siena, nr. REA 97869)

EVAN NOEL COLVILLE

La presente attestazione può essere divulgata anche a terzi per l'esercizio dei poteri di firma in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. conferiti "per ruolo" dalla procura speciale del 12 maggio 2014 ai rogiti Notaio Mario Zanchi di Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, repertorio n. 33190 - raccolta n. 15728, registrata all'Agenzia delle Entrate di Siena il 15 maggio 2014 al n. 2401 Serie 1T e depositata presso il Registro delle Imprese di Siena. La presente attestazione è firmata tramite apposizione di firma digitale e, pertanto, è valida come originale esclusivamente se prodotta su supporto informatico. Il suo utilizzo in forma cartacea è consentito per gli usi previsti dalla legge e dalla normativa interna della Banca MPS in qualità

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. – Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 – www.mps.it  
Capitale Sociale € 10.328.618.260,14 alla data 20.12.2017 – Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:  
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice Banca 1030.6 – Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso  
la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

di copia e non di originale, salvo apposita certificazione notarile.

Cognome ..... PERINI .....  
Nome ..... NICOLETTA .....  
nato il ..... 06/09/1977 .....  
(atto n. .... 1042P ..... I. S. A. .... )  
a ..... DOLO ..... VE ..... )  
Cittadinanza ..... ITALIANA .....  
Residenza ..... DOLO (VE) .....  
Via ..... VIA A. SPINELLI 7 INT. 1C .....  
Stato civile ..... M.S. ....  
Professione .....  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura ..... 1.75 .....  
Capelli ..... CASTANI .....  
Occhi ..... VERDI .....  
Segni particolari ..... NESSUNO .....  
.....  
.....



Firma del titolare *Nicoletta Perini*

DOLO (VE) 12/07/2013

Impronta del dito  
Indici sinistra

IL SINDACO  
IL FUNZIONARIO INCARICATO

*Marina Artusi*



REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI  
DOLO (VE)  
CARTA D'IDENTITÀ  
N° AT 3807191  
DI  
PERINI  
NICOLETTA









## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### AMBIENTE

Determinazione N. 2812 / 2016

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA SALGAIM ECOLOGIC S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI IN VIA COLOMBO, 1 CAMPAGNA LUPIA (VE).**

Il dirigente

**Visti:**

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- iii. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- iv. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- v. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- i. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- vi. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vii. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- ii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- iii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- iv. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- v. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- vi. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- vii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- viii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con cui sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;
- ix. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere di Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti del responsabile tecnico per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;
- x. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

**visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

**premesse:**

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
  - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
  - c. il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento;

**Visto** che la determinazione provinciale prot. n. 89181 del 29/10/2015 ha escluso la ditta all'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/08;

**Visto che** con note prot. n. 106863 e n. 106865 del 30/12/2015 la ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.A. ha presentato istanza di approvazione progetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 per l'impianto sito in Via C. Colombo 1 30010 CAMPAGNA LUPIA VE, per le operazioni dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da olio alimentare esausto di origine vegetale;

**Visto che** con prot. n. 4354 del 21/01/2016 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e l'indizione della conferenza dei servizi con la contestuale convocazione della prima riunione tecnica;

**Considerato** che nel corso della riunione tecnica, di verbale prot. n. 17150 del 29/02/2016 è emerso che il servizio di raccolta e messa in riserva dell'olio esausto viene svolto dalla ditta Servizi Ecologici Brenta Srl, immediata confinante con la quale la ditta Salgaim Ecologic Spa che è la ditta proprietaria, ha stipulato in data 16/01/2012 un contratto di comodato d'uso gratuito dell'area a tempo indeterminato per le operazioni di carico e scarico di fusti e contenitori di oli e grassi vegetali;

**Considerato** che il progetto presentato dalla ditta Salgaim Ecologic SpA ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con istanza del 30/12/2015 prevede l'ampliamento dell'attuale impianto operante in regime di procedura semplificata, nell'area attualmente occupata dalla ditta Servizi Ecologici Brenta Srl, per la quale la stessa ha presentato istanza di A.U.A con nota acquisita al prot. n. 5648 del 25.01.2016;

**Considerato** inoltre che la ditta Salgaim Ecologic SpA, proprietaria dell'area nella quale insiste l'impianto di messa in riserva della Ditta Servizi Ecologici Brenta Srl, svolge oltre all'attività di recupero di oli alimentari esausti attualmente operante in regime di procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006, anche l'attività di lavorazione di scarti di macellazione di categoria 3 per la produzione di farine animali e grasso animale, autorizzata con provvedimento di A.I.A Regionale DSRAT n. 16 del 29/04/2013;

**Visto** che le due attività svolte dalla ditta Salgaim Ecologic SpA e l'attività della ditta Servizi Ecologici Brenta Srl condividono il trattamento di depurazione delle acque reflue (consistenti in acque reflue industriali relative all'attività di lavorazione degli scarti di macellazione, le acque oleose di processo e le acque di lavaggio fusti relativi all'attività di stoccaggio e recupero oli vegetali e le acque meteoriche di dilavamento – prima e seconda pioggia – relative a tutte e tre le attività) che confluiscono nella rete fognaria gestita da Veritas SpA ed autorizzata nell'ambito del provvedimento A.I.A. regionale di cui sopra;

**Valutata** quindi la necessità di chiarire preliminarmente i rapporti tra le due aziende con riferimento dunque alla sovrapposizione fisica degli impianti ed alle modalità gestionali chiedendo alla ditta Salgaim Ecologic SpA con nota di trasmissione verbale prot. n. 17830 del 01/03/2016, di ripresentare una relazione tecnica escludendo gli ambiti di pertinenza della ditta Servizi Ecologici Brenta Srl dal progetto presentato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

**Vista** la nota prot. n. 30800 del 11/04/2016 con la quale si è trasmessa al Dipartimento Ambiente della Regione Veneto la richiesta in merito alla competenza alla valutazione dell'istanza al fine di valutare l'eventuale inglobamento delle attività di recupero di rifiuti nell'A.I.A. di propria competenza;

**Considerato** che il Dipartimento Ambiente della Regione Veneto non ha mai risposto alla richiesta prot. n. 30800 del 11/04/2016, ritenendo pertanto di proseguire con la procedura di valutazione del progetto presentato dalla ditta Salgaim Ecologic SpA;

**Visto** che con nota prot. n. 26380 del 29/03/2016 la ditta Salgaim Ecologic SpA ha trasmesso una revisione del progetto di ampliamento che stralcia le parti relative all'attività di gestione di rifiuti svolta esclusivamente dalla ditta Servizi Ecologici Brenta Srl;

**Considerato** che nella revisione del progetto presentato con nota di cui sopra non sono comunque state stralciate le parti che riguardano le opere edilizie relative alle aree di pertinenza dell'impianto gestito dalla ditta Servizi Ecologici Brenta Srl;

**Visto** l'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 che prevede che *"l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*;

**Considerato** che possono essere sottoposte a contestuale approvazione da parte della scrivente Amministrazione unicamente le opere edilizie afferenti all'impianto della ditta Salgaim Ecologic SpA, per il quale è stato avviato il procedimento in oggetto e quindi di non poter procedere alla valutazione dell'istanza così come è stata presentata in quanto vengono ricomprese anche attività edilizie non pertinenti all'impianto gestito dalla ditta stessa;

**Vista** la nota prot. 49590 del 06/06/2016, con la quale si è comunicato che, al fine della procedibilità dell'istruttoria per la valutazione dell'istanza presentata dalla ditta Salgaim Ecologic SpA, la stessa debba essere ripresentata stralciando la parte edilizia relativa all'impianto della ditta Servizi Ecologici Brenta Srl, ovvero

considerando gli aspetti edilizi relativi ai due impianti al di fuori del procedimento per il rilascio dell'approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, e pertanto avviando per gli stessi un'autonoma procedura di autorizzazione edilizia;

**Visto** che con nota acquisita al prot. n.57863 del 28/06/2016 la ditta Salgaim Ecologic SpA ha presentato una nuova relazione tecnica, con allegata planimetria che annulla e sostituisce la precedente nella quale vengono completamente stralciati tutti gli aspetti di natura edilizia che riguardano sia l'impianto Salgaim Ecologic SpA che Servizi Ecologici Brenta Srl, mentre restano invariati gli aspetti relativi alla gestione delle acque reflue e delle acque meteoriche, riavviando così i termini per il rilascio dell'approvazione ed autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

**Considerato** che con nota prot. n. 61284 del 08/07/2016 è stata inviata agli Enti coinvolti la richiesta di parere in merito alla conclusione del procedimento per il rilascio dell'approvazione del progetto di cui all'istanza prot. n. 106863 e prot. n. 106865 del 30/12/2015 presentata dalla ditta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

**Visto** che con nota acquisita agli atti con prot. n. 61723 del 11/07/2016 il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 13 ha inviato il parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- Nella nuova area di lavoro, ove viene svolta l'attività di lavaggio fusti e operazioni di centrifugazione, deve essere realizzato un tamponamento in quanto l'area si configura come ambiente di lavoro e nella stessa deve essere previsto un lavello con presa d'acqua;
- Deve essere redatto un documento di valutazione dei rischi interferenziali con l'attigua ditta Servizi Ecologici brenta Srl (non sono chiare le modalità di passaggio dei fusti dall'area di pertinenza della ditta SEB Srl alla ditta Salgaim Ecologic SpA, in quanto non vi è il solo passaggio degli oli da trattare tramite circuito chiuso).

**Considerato che** con nota acquisita al prot. n. 66337 del 27/07/2016 Veritas SpA ha inviato il proprio parere conclusivo confermando quanto già espresso nella conferenza dei servizi del 16/02/2016 e quanto riportato nel verbale prot. n. 17150 del 29/02/2016;

**Visto che** la ditta Salgaim Ecologic Spa risulta iscritta al CONOE tramite l'Associazione Nazionale Italiana Rigeneratori Oli e Grassi vegetali ed animali esausti A.N.I.R.O.G. al N. 33/B/15 del Comparto B) Riciclatori e Recuperatori del 15/01/2004;

**Visto che** con numeri di serie 01150740863420 e 01150740863419 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

**Considerato che** l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

**Dato atto che** il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 25/11/2016, risulta rispettato.

**Ritenuto che** in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio che non sussistono impedimenti al rilascio dell'approvazione del progetto presentato con note prot. n. 106863 e n. 106865 del 30/12/2015, per l'aspetto inerente la gestione dei rifiuti, rimettendo al Comune di Campagna Lupia il rilascio delle autorizzazioni di natura edilizia e paesaggistica e considerando gli scarichi delle acque reflue industriali già autorizzati nel provvedimento di A.L.A Regionale DSRAT n. 16 del 29/04/2013;

#### **DETERMINA**

- 1) E' approvato, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006 e ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/2000, il progetto presentato dalla ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.A. (C.F. 02335540288), con sede legale in Via degli Scrovegni 1 35131 PADOVA PD, per la realizzazione di un impianto di recupero di oli alimentari esausti di origine vegetale da realizzarsi in Via C. Colombo 1 30010 CAMPAGNA LUPIA VE, per lo svolgimento delle seguenti operazioni:
  - **R9:** rigenerazione degli olii al fine dell'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche regolamentate dal CONOE;
  - **R13/D15:** rifiuti prodotti dal trattamento;

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.

- 2) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso.
- 3) L'inizio dei lavori descritti dal progetto deve avvenire entro 1 anno dalla data del presente provvedimento e gli stessi devono concludersi entro 3 anni. Sono fatte salve le competenze di altri Enti relativamente alla realizzazione delle opere.
- 4) Deve essere comunicata a questa Amministrazione la data di inizio lavori, allegando le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche di competenza del Comune di Campagna Lupia.
- 5) La Ditta, con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per l'avvio dell'impianto, deve prestare le garanzie finanziarie ai sensi del DLgs 152/2006, LR 3/2000, la DGRV n. 2721/2014. La fideiussione deve essere prestata mediante contratto obbligatoriamente conforme al fac-simile consegnato contestualmente al presente provvedimento. In caso di fideiussione o polizza fideiussoria emessa entro la data del 31.12.2016 l'importo complessivo è di € 1000,00 = *mille/00*; diversamente, tale importo dovrà essere rivalutato secondo il coefficiente di rivalutazione monetaria annua all'ultimo anno disponibile.  
La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Città metropolitana di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione. Dovrà inoltre essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento per l'importo di € 3.000.000= (*tremilioni*).
- 6) L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinato alla preventiva formale accettazione, da parte di questa Amministrazione, della fideiussione prestata, alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000 e di quanto altro come di seguito elencato:
  - a) dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
  - b) collaudo di tutte le aree di stoccaggio autorizzate e dei relativi serbatoi;
  - c) documentazione attestante la presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della SCIA ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 151/2011, in accordo con il parere preventivo n. 15714 del 24/07/2015 allegato alla documentazione progettuale presentata con istanza prot. n. 106863 e n. 106865 del 30/12/2015;
  - d) data di avvio dell'impianto;
  - e) il nominativo del tecnico responsabile, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/2005;
  - f) piano di Collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo crono programma;
  - g) autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità.
- 7) Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo dovranno essere comunicate a questa Amministrazione ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia con congruo anticipo.
- 8) **Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio**, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione istanza di autorizzazione all'esercizio, allegando il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L.R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000.
- 9) Così come prescritto dalla determinazione provinciale prot. n. 89181 del 29/10/2015 di esclusione all'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, la ditta dovrà, a lavori ultimati e con impianti a regime, condurre una campagna di monitoraggio acustico per la verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali presso i recettori sensibili. In caso di superamento dei valori normativi dovranno essere adottate le mitigazioni necessarie per ricondurre i valori entro i limiti di legge. Copia delle risultanze dovranno essere inviate per conoscenza ad

ARPAV e alla Città metropolitana di Venezia, unitamente al collaudo tecnico funzionale di cui al punto precedente.

- 10) La ditta dovrà rispettare le prescrizioni impartite dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS con nota acquisita al prot. n. 61723 del 11/07/2016, citate in premessa.
- 11) Nell'esercizio provvisorio, la ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.A. ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni riportate nei successivi punti.
- 12) La ditta dovrà ottenere dall'operazione di recupero, prodotti aventi caratteristiche merceologiche conformi al regolamento CONOE. Copia del vigente regolamento deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- 13) Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni consentite nelle aree specificate nella planimetria allegata, sono quelle individuate nella tabella seguente:

CER	Descrizione	Operazione
200125	Oli e grassi commestibili	R9

- 14) La capacità complessiva istantanea di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13/D15), non può superare le **5 tonnellate**.
- 15) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per l'operazione di recupero (R9) non può superare le **20 tonnellate/giorno, e le 5000 tonnellate/anno**.
- 16) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 14, sono quelli sotto elencati.

CER	Descrizione	Operazione
191106	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105	R13/D15

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli sopra indicati, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 14. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

- 17) Per i rifiuti in ingresso di provenienza industriale sarà necessario acquisire analisi chimiche iniziali e poi biennali per ciascun conferitore, o ad ogni modifica del ciclo produttivo di origine; per i rifiuti di origine artigianale/commerciale, provenienti da piccoli conferitori quali rosticcerie o centri di raccolta, non sarà necessaria l'analisi chimica in ingresso, trattandosi comunque di rifiuti non pericolosi, provenienti da processi in cui non vi è il rischio di alterazione di tale natura; la scheda relativa all'olio di origine tuttavia non può sostituire in nessun caso un'analisi chimica;
- 18) Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato.
- 19) Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ai sensi dell'art. 201 comma 4 lettera b del D.Lgs. 152/2006 e smi.
- 20) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste dalla certificazione CONOE e, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 21) Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
- 22) Le aree di stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, con riferimento alle distinzioni previste dal precedente articolo.

- 23) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 24) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 25) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 26) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 27) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 28) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- 29) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 30) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 31) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 32) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 33) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 34) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 35) **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 36) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006;
- 37) **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 38) **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 39) La dichiarazione di cui al precedente articolo deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni dalla variazione medesima.

- 40) Dovrà essere comunicata, via fax/PEC, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 41) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 42) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 43) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.
- 44) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 45) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 46) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- 47) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Campagna Lupia (VE) e all'ARPA.V, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto, che influisca in modo significativo sull'ambiente.
- 48) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 49) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 50) Entro 90 (novanta) giorni** dal ritiro del presente provvedimento, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione un aggiornamento dettagliato del Piano di Gestione Operativa, al cui rispetto sarà tenuta nell'esercizio dell'attività autorizzata, che dovrà precisare, tenendo conto anche di quanto prescritto con il presente provvedimento:
- le procedure a cui sarà tenuto il soggetto terzo che conferisce i rifiuti all'impianto;
  - le procedure di certificazione, analisi, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, ivi compresa la certificazione dei laboratori, interni o esterni, che effettueranno le analisi;
  - le procedure di sicurezza, i piani di emergenza e le iniziative di formazione del personale;
  - le specifiche di accettazione dei rifiuti conferiti in impianto.
- 51) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 52) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 53) Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.A., alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di CAMPAGNA LUPA VE, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

Venezia, 30/08/2019

**SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA**

(per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

**OGGETTO: Garanzia finanziaria relativa alla gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.  
FIDEIUSSIONE N. 7008301 – SECONDO ORIGINALE**

Nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione (art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ) da parte dell'Ente competente Provincia di Venezia

Data di decorrenza della polizza 30/08/2019  
Data di scadenza della polizza 20/09/2026  
Termine per escutere la polizza 20/09/2028

Le PARTI individuate come segue:

**CONTRAENTE:**

Ditta autorizzata SALGAIM ECOLOGIC SPA  
Sede legale in Comune PADOVA, via DEGLI SCROVEGNI n.  
Unità locale in Comune di CAMPAGNA LUPIA via C. COLOMBO n. 1  
Codice fiscale: 02335540288 Partita IVA: 02335540288  
Rappresentante Legale: GIANCARLO GOTTARDO

**FIDEIUSSORE:**

Società: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
nella persona della sig.ra PERINI NICOLETTA con i poteri ad esso conferiti con ATTESTAZIONE DI RUOLO - allegata alla presente polizza.

Autorizzato all'esercizio del "ramo cauzioni" e quindi in regola con quando disposto dalla L. n. 348/1982 e s.m.i., nonché alle condizioni e per gli effetti di cui all'art. 1936 e ss del c.c.

A favore del

**BENEFICIARIO:**

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA  
Ufficio Ambiente  
Via Forte Marghera 191 Mestre (VE)

**IL CONTRAENTE**  
SALGAIM ECOLOGIC SpA

Via Degli Scrovegni, 1

Cod. Fisc. e P. IVA 02335540288

**IL FIDEIUSSORE**

**PREMESSO CHE**

1.

con provvedimento n. 80749 del 20.09.2016, rilasciato dall'Ente competente CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA il CONTRAENTE è stato autorizzato alla realizzazione e/o all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti ubicato in comune di \_CAMPAGNA LUPIA via C. COLOMBO n. 1 per le operazioni di RECUPERO con finalità di RECUPERO DI OLI VEGETALI secondo quanto indicato agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06,

*L'autorizzazione/comunicazione è allegata per formare parte integrante e sostanziale della presente garanzia.*

2.

La garanzia assicura l'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione/comunicazione di cui al punto 1) delle premesse.

La garanzia finanziaria viene escussa, a semplice richiesta e secondo le modalità di seguito indicate, in presenza di comportamenti commissivi od omissivi in violazione degli obblighi derivanti o attribuiti al CONTRAENTE dal provvedimento autorizzativo n. n. 2812/2016 del 20.09.2016 che si richiama integralmente.

Il CONTRAENTE è tenuto a presentare all'Ente competente Città Metropolitana di Venezia, in qualità di BENEFICIARIO, una garanzia finanziaria di € 1.000,00 calcolata sulla base delle vigenti disposizioni per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dagli artt. 208, 209, 211, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06, nonché dal D. Lgs. n. 36/03.

3.

La ditta/società, si costituisce FIDEIUSSORE nell'interesse del CONTRAENTE, dichiarandosi solidalmente obbligata, mediante la presentazione della seguente garanzia finanziaria:

reale e valida cauzione

fideiussione bancaria n. 7008301


polizza assicurativa fideiussoria (*rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni"*).

Tutto ciò premesso, il FIDEIUSSORE e il CONTRAENTE concordano quanto segue.

**IL CONTRAENTE**

SALGAM ECOLOGIC SpA  
Via Degli Scrovegni, 1  
35131 PADOVA  
Cod. Fisc. e P. IVA 02335540288

**IL FIDEIUSSORE**





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

**Art. 1) Oggetto**

La società BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA si costituisce FIDEIUSSORE nell'interesse della ditta SALGAIM ECOLOGIC SPA, CONTRAENTE, debitore principale, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nonché dagli obblighi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al punto 1) e degli adempimenti di cui al punto 2) delle premesse a favore dell'ENTE Città Metropolitana di Venezia, BENEFICIARIO.

La garanzia è prestata per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da oli vegetali.

**Art. 2) Importo della garanzia**

Il FIDEIUSSORE si impegna a garantire le obbligazioni assunte dal CONTRAENTE e/o derivanti dall'espletamento delle attività di cui al punto 1) e degli adempimenti connessi di cui al punto 2) delle premesse, fino alla concorrenza massima di € 1.000,00 (*in lettere* € mille/00). L'ammontare delle somme garantite è sottoposto a rivalutazione automatica annuale all'ultimo anno disponibile pari all'indice ISTAT, mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione monetaria annuali al valore dell'importo calcolato al momento della sottoscrizione della garanzia, fermo restando che l'importo inizialmente garantito non subisca diminuzione. Il BENEFICIARIO si riserva, in ogni momento, di richiedere idonea integrazione e/o sostituzione della garanzia al CONTRAENTE, qualora le variazioni percentuali ISTAT risultassero inadeguate ai costi di mercato. La mancata integrazione e/o sostituzione della garanzia non potrà comunque rappresentare motivo di escussione nei confronti della garanzia originaria, che rimane valida ed efficace nei limiti del massimale sottoscritto.

**Art. 3) Efficacia, durata e validità della garanzia**

La presente garanzia ha efficacia a partire dalla data dell'avvenuta accettazione da parte del BENEFICIARIO.

La presente garanzia decorre dal 30/08/2019 e scade il 20.09.2026. Il BENEFICIARIO potrà avvalersi della garanzia per le inadempienze del CONTRAENTE verificatesi fino alla scadenza.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., la garanzia rimarrà valida ed escutibile anche dopo la scadenza dell'obbligazione per ulteriori due anni. Il FIDEIUSSORE rimarrà obbligato garantendo l'attivazione o l'escussione della garanzia fino al 20.09.2028.

Decorso il termine biennale dalla scadenza per l'attivazione e/o l'escussione della garanzia, la stessa cesserà automaticamente, senza obbligo di restituzione dell'originale. Non è ammessa la proroga tacita della presente garanzia, il mancato rinnovo della stessa non potrà costituire motivo di escussione.

**Art. 4) Modalità di escussione della garanzia**

Il FIDEIUSSORE si obbliga a versare al BENEFICIARIO, a semplice richiesta scritta, di quest'ultimo inviata a mezzo PEC, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della stessa o il minor termine previsto dalla legge, l'importo indicato fino al massimale garantito di cui all'art. 2), rivalutato così come stabilito nella citata disposizione.

**Art. 5) Modifiche dell'attività autorizzata**

In caso di variazione dell'autorizzazione, il BENEFICIARIO potrà richiedere un'integrazione, variazione o sostituzione della presente garanzia. Resta ferma la facoltà del FIDEIUSSORE di rifiutare integrazioni, variazioni o modificazioni della polizza, senza che il verificarsi di tale rifiuto costituisca motivo di escussione della polizza stessa, che rimane valida ed efficace nei limiti del massimale sottoscritto.

**Art. 6) Mancati pagamenti o inadempienze contrattuali del contraente verso il fideiussore**

Il FIDEIUSSORE non potrà opporre al BENEFICIARIO l'eventuale mancato pagamento dei premi, dei supplementi di premio o del corrispettivo per la garanzia da parte del CONTRAENTE, debitore principale o suoi obbligati solidali, o inadempienze contrattuali del CONTRAENTE nei confronti del FIDEIUSSORE.

**Art. 7) Preventiva escussione**

È escluso, ai sensi dell'art. 1944 c.c., il beneficio del FIDEIUSSORE di una preventiva escussione del CONTRAENTE.

**IL CONTRAENTE**

**SALGAIM ECOLOGIC S.p.A.**  
Via Daniele Manin n. 55  
30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)  
Tel. 041 - 5185827  
P.I. 02335540288

**IL FIDEIUSSORE**

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it

Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526  
GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483300524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 10306 - Codice Gruppo 10306

**Art. 8) Rinuncia alle eccezioni**

Il FIDEIUSSORE rinuncia ad opporre, prima del pagamento, qualsivoglia eccezione, in deroga all'art. 1945 c.c.

**Art. 9) Surroga**

Il FIDEIUSSORE è surrogato, nei limiti delle somme pagate, al BENEFICIARIO in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

**Art. 10) Svincolo**

La presente garanzia si intenderà automaticamente svincolata al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 3.

**Art. 11) Comunicazioni e responsabili dell'esecuzione contrattuale**

Tutte le comunicazioni tra il FIDEIUSSORE, BENEFICIARIO e CONTRAENTE, in merito al presente contratto, devono essere notificate esclusivamente a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

Contraente: SALGAIM ECOLOGIC spa Rappresentata Legalmente dal Rag. Giancarlo Gottardo,  
PEC [salgaim@itapec.eu](mailto:salgaim@itapec.eu)

Fideiussore: [centro.corporate.venezia@postacert.gruppo.mps.it](mailto:centro.corporate.venezia@postacert.gruppo.mps.it)

Beneficiario: [protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

Le parti individuano, quali responsabili dell'esecuzione contrattuale:

per il FIDEIUSSORE la sig.ra PERINI NICOLETTA

per il CONTRAENTE IL SIG. GOTTARDO GIANCARLO

**Art. 12) Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente garanzia e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, nonché specifica normativa ambientale, alle quali le parti integralmente si riportano.

**Art. 13) Foro competente**


Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente impegno, sarà competente a giudicare il Foro di Venezia

**Art. 14) Tracciabilità dei flussi finanziari**


Il FIDEIUSSORE si impegna a corrispondere gli importi al BENEFICIARIO a mezzo di bonifico bancario indicato dallo stesso.

**SALGAIM ECOLOGIC S.p.A.**  
Via Daniele Manin n. 55  
30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)  
Tel. 041 - 5185827  
P.I. 02335540288

IL CONTRAENTE



IL FIDEIUSSORE





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

Il presente contratto è composto di n. 5 pagine totali

Letto, accettato, e sottoscritto in data 30 /08/2019, luogo Venezia Mestre

**CONTRAENTE:**

GIANCARLO GOTTARDO  
Qualifica LEGALE RAPPRESENTANTE SALGAIM ECOLOGIC S.P.A.  
Documento: Carta identità n. 2972967AA

Firma \_\_\_\_\_

**FIDEIUSSORE:**

NICOLETTA PERINI  
Qualifica: RESPONSABILI CENTRO PMI VENEZIA BANCA MONTE DEI PASCHI DI  
SIENA S.P.A.  
Documento Carta identità n. AT3807191

Firma \_\_\_\_\_

Si approvano, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole: art. 1 – Oggetto; art. 2 – Importo della garanzia; art. 3 – Efficacia, durata e validità della garanzia; art. 4 – Modalità di escussione della garanzia; art. 5 – Modifiche dell'attività autorizzata; art. 6 – Mancati pagamenti o inadempienze contrattuali del contraente verso il fideiussore; art. 7 – Preventiva escussione; art. 8 - Rinuncia dalle eccezioni; art. 9 – Surroga; art. 10 – Svincolo; art. 13 – Foro competente.

**IL CONTRAENTE SALGAIM ECOLOGIC S.p.A.**

Via Daniele Manin n. 55  
30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)  
Tel. 041 - 5185827  
P.I. 02335540288

**IL FIDEIUSSORE**

\_\_\_\_\_

**PER MERA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA PRESTATO PER:**

attività di cui all'oggetto legittimata con provvedimento/comunicazione indicati nel punto 1 delle premesse.

Le comunicazioni con il CONTRAENTE e il FIDEIUSSORE avverranno esclusivamente a mezzo PEC agli indirizzi indicati nell'art. 11.

Il conto corrente su cui effettuare i versamenti a favore del BENEFICIARIO:

Il conto corrente su cui effettuare i versamenti a favore del **BENEFICIARIO**  
c/c 000101755752 Intestato a: Città metropolitana di Venezia  
ABI 02008 CAB 02017 CIN T  
IBAN IT69T0200802017000101755752 – SWIFT UNCRITM1VF2  
Tesoriere: UNICREDIT SPA. Cod.F. e P.IVA. 00348170101  
Sede Legale e Amministrativa: Via A. Specchi, 16 – 00186 ROMA – Filiale di Venezia, Mercerie  
dell'Orologio VENEZIA

MESTRE 30 NOV. 2019

**IL BENEFICIARIO**

**IL CONTRAENTE**

**SALGAIM ECOLOGIC S.p.A.**  
Via Daniele Manin n. 55  
30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)  
Tel. 041 - 5185827  
P.I. 02335540288

**IL FIDEIUSSORE**





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

PADOVA, 12/03/2019

**Oggetto: ATTESTAZIONE DEL RUOLO**

Si attesta che il

Sig.\Sig.ra **PERINI NICOLETTA**  
Codice Fiscale: **PRNNLT77P46D325R**  
Data e Luogo di Nascita: **06/09/1977, DOLO (VE)**

In servizio presso:  
**Centro Corporate VENEZIA**  
della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

alla data odierna e con decorrenza **21/02/2018**  
ricopre il ruolo di **Responsabile di Centro Specialistico**  
con livello di procura: **R4**

Competenza territoriale: **Tutte le province della regione Veneto; tutte le province della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; tutte le province della regione Friuli Venezia Giulia; tutte le province della regione Emilia Romagna**  
Scadenza della presente attestazione: **12/03/2020.**

L'interessato firmerà come segue:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
Responsabile Dipartimento Risorse Umane Area Territoriale Nord  
Est  
(Procuratore della Banca MPS iscritto al Registro delle Imprese di  
Siena, nr. REA 97869)

**EVAN NOEL COLVILLE**

La presente attestazione può essere divulgata anche a terzi per l'esercizio dei poteri di firma in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. conferiti "per ruolo" dalla procura speciale del 12 maggio 2014 ai rogiti Notaio Mario Zanchi di Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, repertorio n. 33190 - raccolta n. 15728, registrata all'Agenzia delle Entrate di Siena il 15 maggio 2014 al n. 2401 Serie 1T e depositata presso il Registro delle Imprese di Siena. La presente attestazione è firmata tramite apposizione di firma digitale e, pertanto, è valida come originale esclusivamente se prodotta su supporto informatico. Il suo utilizzo in forma cartacea è consentito per gli usi previsti dalla legge e dalla normativa interna della Banca MPS in qualità

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. – Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 – www.mps.it  
Capitale Sociale € 10.328.618.260,14 alla data 20.12.2017 – Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:  
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice Banca 1030.6 – Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso  
la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

di copia e non di originale, salvo apposita certificazione notarile.

Cognome PERINI  
Nome NICOLETTA  
nato il 06/09/1977  
(atto n. 10422 I S A)  
a DOLO (VE)  
Cittadinanza ITALIANA  
Residenza DOLO (VE)  
Via VIA A. SPINELLI 7 INT. 10  
Stato civile  
Professione  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura 1.75  
Capelli CASTANI  
Occhi VERDI  
Segni particolari NESSUNO



Firma del titolare *Nicoletta Perini*

DOLO (VE) 12/07/2013

Impronta del dito  
Indice sinistro

IL SINDACO  
IL FUNZIONARIO INCARICATO

*Marina Artusi*



SCADENZA 06/09/2023  
Diritti euro 5,42  
AT 3807191

IPZS SPA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI  
DOLO (VE)

CARTA D'IDENTITA  
N° AT 3807191

DI  
PERINI  
NICOLETTA









# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 2812 / 2016

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA SALGAIM ECOLOGIC S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI IN VIA COLOMBO, 1 CAMPAGNA LUPIA (VE).**

Il dirigente

**Visti:**

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- iii. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- iv. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- v. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- i. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- vi. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vii. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- ii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- iii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- iv. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- v. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- vi. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- vii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- viii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con cui sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;
- ix. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere di Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti del responsabile tecnico per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;
- x. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

**visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

**premesse:**

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
  - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
  - c. il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento;

**Visto** che la determinazione provinciale prot. n. 89181 del 29/10/2015 ha escluso la ditta all'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/08;

**Visto che** con note prot. n. 106863 e n. 106865 del 30/12/2015 la ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.A. ha presentato istanza di approvazione progetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 per l'impianto sito in Via C. Colombo 1 30010 CAMPAGNA LUPIA VE, per le operazioni dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da olio alimentare esausto di origine vegetale;

**Visto che** con prot. n. 4354 del 21/01/2016 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e l'indizione della conferenza dei servizi con la contestuale convocazione della prima riunione tecnica;

**Considerato** che nel corso della riunione tecnica, di verbale prot. n. 17150 del 29/02/2016 è emerso che il servizio di raccolta e messa in riserva dell'olio esausto viene svolto dalla ditta Servizi Ecologici Brenta Srl, immediata confinante con la quale la ditta Salgaim Ecologic Spa che è la ditta proprietaria, ha stipulato in data 16/01/2012 un contratto di comodato d'uso gratuito dell'area a tempo indeterminato per le operazioni di carico e scarico di fusti e contenitori di oli e grassi vegetali;

**Considerato** che il progetto presentato dalla ditta Salgaim Ecologic SpA ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con istanza del 30/12/2015 prevede l'ampliamento dell'attuale impianto operante in regime di procedura semplificata, nell'area attualmente occupata dalla ditta Servizi Ecologici Brenta Srl, per la quale la stessa ha presentato istanza di A.U.A con nota acquisita al prot. n. 5648 del 25.01.2016;

**Considerato** inoltre che la ditta Salgaim Ecologic SpA, proprietaria dell'area nella quale insiste l'impianto di messa in riserva della Ditta Servizi Ecologici Brenta Srl, svolge oltre all'attività di recupero di oli alimentari esausti attualmente operante in regime di procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006, anche l'attività di lavorazione di scarti di macellazione di categoria 3 per la produzione di farine animali e grasso animale, autorizzata con provvedimento di A.I.A Regionale DSRAT n. 16 del 29/04/2013;

**Visto** che le due attività svolte dalla ditta Salgaim Ecologic SpA e l'attività della ditta Servizi Ecologici Brenta Srl condividono il trattamento di depurazione delle acque reflue (consistenti in acque reflue industriali relative all'attività di lavorazione degli scarti di macellazione, le acque oleose di processo e le acque di lavaggio fusti relativi all'attività di stoccaggio e recupero oli vegetali e le acque meteoriche di dilavamento – prima e seconda pioggia – relative a tutte e tre le attività) che confluiscono nella rete fognaria gestita da Veritas SpA ed autorizzata nell'ambito del provvedimento A.I.A. regionale di cui sopra;

**Valutata** quindi la necessità di chiarire preliminarmente i rapporti tra le due aziende con riferimento dunque alla sovrapposizione fisica degli impianti ed alle modalità gestionali chiedendo alla ditta Salgaim Ecologic SpA con nota di trasmissione verbale prot. n. 17830 del 01/03/2016, di ripresentare una relazione tecnica escludendo gli ambiti di pertinenza della ditta Servizi Ecologici Brenta Srl dal progetto presentato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

**Vista** la nota prot. n. 30800 del 11/04/2016 con la quale si è trasmessa al Dipartimento Ambiente della Regione Veneto la richiesta in merito alla competenza alla valutazione dell'istanza al fine di valutare l'eventuale inglobamento delle attività di recupero di rifiuti nell'A.I.A di propria competenza;

**Considerato** che il Dipartimento Ambiente della Regione Veneto non ha mai risposto alla richiesta prot. n. 30800 del 11/04/2016, ritenendo pertanto di proseguire con la procedura di valutazione del progetto presentato dalla ditta Salgaim Ecologic SpA;

**Visto** che con nota prot. n. 26380 del 29/03/2016 la ditta Salgaim Ecologic SpA ha trasmesso una revisione del progetto di ampliamento che stralcia le parti relative all'attività di gestione di rifiuti svolta esclusivamente dalla ditta Servizi Ecologici Brenta Srl;

**Considerato** che nella revisione del progetto presentato con nota di cui sopra non sono comunque state stralciate le parti che riguardano le opere edilizie relative alle aree di pertinenza dell'impianto gestito dalla ditta Servizi Ecologici Brenta Srl;

**Visto** l'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 che prevede che *"l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*;

**Considerato** che possono essere sottoposte a contestuale approvazione da parte della scrivente Amministrazione unicamente le opere edilizie afferenti all'impianto della ditta Salgaim Ecologic SpA, per il quale è stato avviato il procedimento in oggetto e quindi di non poter procedere alla valutazione dell'istanza così come è stata presentata in quanto vengono ricomprese anche attività edilizie non pertinenti all'impianto gestito dalla ditta stessa;

**Vista** la nota prot. 49590 del 06/06/2016, con la quale si è comunicato che, al fine della procedibilità dell'istruttoria per la valutazione dell'istanza presentata dalla ditta Salgaim Ecologic SpA, la stessa debba essere ripresentata stralciando la parte edilizia relativa all'impianto della ditta Servizi Ecologici Brenta Srl, ovvero

considerando gli aspetti edilizi relativi ai due impianti al di fuori del procedimento per il rilascio dell'approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, e pertanto avviando per gli stessi un'autonoma procedura di autorizzazione edilizia;

**Visto** che con nota acquisita al prot. n.57863 del 28/06/2016 la ditta Salgaim Ecologic SpA ha presentato una nuova relazione tecnica, con allegata planimetria che annulla e sostituisce la precedente nella quale vengono completamente stralciati tutti gli aspetti di natura edilizia che riguardano sia l'impianto Salgaim Ecologic SpA che Servizi Ecologici Brenta Srl, mentre restano invariati gli aspetti relativi alla gestione delle acque reflue e delle acque meteoriche, riavviando così i termini per il rilascio dell'approvazione ed autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

**Considerato** che con nota prot. n. 61284 del 08/07/2016 è stata inviata agli Enti coinvolti la richiesta di parere in merito alla conclusione del procedimento per il rilascio dell'approvazione del progetto di cui all'istanza prot. n. 106863 e prot. n. 106865 del 30/12/2015 presentata dalla ditta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

**Visto** che con nota acquisita agli atti con prot. n. 61723 del 11/07/2016 il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 13 ha inviato il parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- Nella nuova area di lavoro, ove viene svolta l'attività di lavaggio fusti e operazioni di centrifugazione, deve essere realizzato un tamponamento in quanto l'area si configura come ambiente di lavoro e nella stessa deve essere previsto un livello con presa d'acqua;
- Deve essere redatto un documento di valutazione dei rischi interferenziali con l'attigua ditta Servizi Ecologici Brenta Srl (non sono chiare le modalità di passaggio dei fusti dall'area di pertinenza della ditta SEB Srl alla ditta Salgaim Ecologic SpA, in quanto non vi è il solo passaggio degli oli da trattare tramite circuito chiuso).

**Considerato che** con nota acquisita al prot. n. 66337 del 27/07/2016 Veritas SpA ha inviato il proprio parere conclusivo confermando quanto già espresso nella conferenza dei servizi del 16/02/2016 e quanto riportato nel verbale prot. n. 17150 del 29/02/2016;

**Visto che** la ditta Salgaim Ecologic SpA risulta iscritta al CONOE tramite l'Associazione Nazionale Italiana Rigeneratori Oli e Grassi vegetali ed animali esausti A.N.I.R.O.G. al N. 33/B/15 del Comparto B) Riciclatori e Recuperatori del 15/01/2004;

**Visto che** con numeri di serie 01150740863420 e 01150740863419 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

**Considerato che** l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

**Dato atto che** il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 25/11/2016, risulta rispettato.

**Ritenuto che** in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio che non sussistono impedimenti al rilascio dell'approvazione del progetto presentato con note prot. n. 106863 e n. 106865 del 30/12/2015, per l'aspetto inerente la gestione dei rifiuti, rimettendo al Comune di Campagna Lupia il rilascio delle autorizzazioni di natura edilizia e paesaggistica e considerando gli scarichi delle acque reflue industriali già autorizzati nel provvedimento di A.I.A Regionale DSRAT n. 16 del 29/04/2013;

#### **DETERMINA**

1) E' approvato, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006 e ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/2000, il progetto presentato dalla ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.A. (C.F. 02335540288), con sede legale in Via degli Scrovegni 1 35131 PADOVA PD, per la realizzazione di un impianto di recupero di oli alimentari esausti di origine vegetale da realizzarsi in Via C. Colombo 1 30010 CAMPAGNA LUPIA VE, per lo svolgimento delle seguenti operazioni:

- **R9:** rigenerazione degli olii al fine dell'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche regolamentate dal CONOE;
- **R13/D15:** rifiuti prodotti dal trattamento;

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.

- 2) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso.
- 3) L'inizio dei lavori descritti dal progetto deve avvenire entro 1 anno dalla data del presente provvedimento e gli stessi devono concludersi entro 3 anni. Sono fatte salve le competenze di altri Enti relativamente alla realizzazione delle opere.
- 4) Deve essere comunicata a questa Amministrazione la data di inizio lavori, allegando le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche di competenza del Comune di Campagna Lupia.
- 5) La Ditta, con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per l'avvio dell'impianto, deve prestare le garanzie finanziarie ai sensi del DLgs 152/2006, LR 3/2000, la DGRV n. 2721/2014. La fidejussione deve essere prestata mediante contratto obbligatoriamente conforme al fac-simile consegnato contestualmente al presente provvedimento. In caso di fidejussione o polizza fidejussoria emessa entro la data del 31.12.2016 l'importo complessivo è di € 1000,00 = mille/00; diversamente, tale importo dovrà essere rivalutato secondo il coefficiente di rivalutazione monetaria annua all'ultimo anno disponibile.  
La fidejussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fidejussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Città metropolitana di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fidejussore saranno vidimati e restituiti per accettazione. Dovrà inoltre essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento per l'importo di € 3.000.000= (tremilioni).
- 6) L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinato alla preventiva formale accettazione, da parte di questa Amministrazione, della fidejussione prestata, alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000 e di quanto altro come di seguito elencato:
  - a) dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
  - b) collaudo di tutte le aree di stoccaggio autorizzate e dei relativi serbatoi;
  - c) documentazione attestante la presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della SCIA ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 151/2011, in accordo con il parere preventivo n. 15714 del 24/07/2015 allegato alla documentazione progettuale presentata con istanza prot. n. 106863 e n. 106865 del 30/12/2015;
  - d) data di avvio dell'impianto;
  - e) il nominativo del tecnico responsabile, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/2005;
  - f) piano di Collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo crono programma;
  - g) autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità.
- 7) Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo dovranno essere comunicate a questa Amministrazione ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia con congruo anticipo.
- 8) **Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio**, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione istanza di autorizzazione all'esercizio, allegando il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L.R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000.
- 9) Così come prescritto dalla determinazione provinciale prot. n. 89181 del 29/10/2015 di esclusione all'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, la ditta dovrà, a lavori ultimati e con impianti a regime, condurre una campagna di monitoraggio acustico per la verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali presso i recettori sensibili. In caso di superamento dei valori normativi dovranno essere adottate le mitigazioni necessarie per ricondurre i valori entro i limiti di legge. Copia delle risultanze dovranno essere inviate per conoscenza ad

ARPAV e alla Città metropolitana di Venezia, unitamente al collaudo tecnico funzionale di cui al punto precedente.

- 10) La ditta dovrà rispettare le prescrizioni impartite dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS con nota acquisita al prot. n. 61723 del 11/07/2016, citate in premessa.
- 11) Nell'esercizio provvisorio, la ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.A. ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni riportate nei successivi punti.
- 12) La ditta dovrà ottenere dall'operazione di recupero, prodotti aventi caratteristiche merceologiche conformi al regolamento CONOE. Copia del vigente regolamento deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- 13) Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni consentite nelle aree specificate nella planimetria allegata, sono quelle individuate nella tabella seguente:

CER	Descrizione	Operazione
200125	Oli e grassi commestibili	R9

- 14) La capacità complessiva istantanea di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13/D15), non può superare le **5 tonnellate**.
- 15) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per l'operazione di recupero (R9) non può superare le **20 tonnellate/giorno, e le 5000 tonnellate/anno**.
- 16) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 14, sono quelli sotto elencati.

CER	Descrizione	Operazione
191106	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105	R13/D15

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli sopra indicati, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 14. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

- 17) Per i rifiuti in ingresso di provenienza industriale sarà necessario acquisire analisi chimiche iniziali e poi biennali per ciascun conferitore, o ad ogni modifica del ciclo produttivo di origine; per i rifiuti di origine artigianale/commerciale, provenienti da piccoli conferitori quali rosticcerie o centri di raccolta, non sarà necessaria l'analisi chimica in ingresso, trattandosi comunque di rifiuti non pericolosi, provenienti da processi in cui non vi è il rischio di alterazione di tale natura; la scheda relativa all'olio di origine tuttavia non può sostituire in nessun caso un'analisi chimica;
- 18) Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato.
- 19) Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ai sensi dell'art. 201 comma 4 lettera b del D.Lgs. 152/2006 e smi.
- 20) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste dalla certificazione CONOE e, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 21) Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
- 22) Le aree di stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, con riferimento alle distinzioni previste dal precedente articolo.

- 23) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 24) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 25) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 26) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 27) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 28) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- 29) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 30) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 31) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 32) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 33) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 34) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 35) **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 36) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006;
- 37) **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 38) **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 39) La dichiarazione di cui al precedente articolo deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni dalla variazione medesima.

- 40) Dovrà essere comunicata, via fax/PEC, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 41) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 42) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 43) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.
- 44) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 45) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 46) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- 47) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Campagna Lupia (VE) e all'ARPA.V, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto, che influisca in modo significativo sull'ambiente.
- 48) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 49) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 50) Entro 90 (novanta) giorni** dal ritiro del presente provvedimento, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione un aggiornamento dettagliato del Piano di Gestione Operativa, al cui rispetto sarà tenuta nell'esercizio dell'attività autorizzata, che dovrà precisare, tenendo conto anche di quanto prescritto con il presente provvedimento:
- a) le procedure a cui sarà tenuto il soggetto terzo che conferisce i rifiuti all'impianto;
  - b) le procedure di certificazione, analisi, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, ivi compresa la certificazione dei laboratori, interni o esterni, che effettueranno le analisi;
  - c) le procedure di sicurezza, i piani di emergenza e le iniziative di formazione del personale;
  - d) le specifiche di accettazione dei rifiuti conferiti in impianto.
- 51) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 52) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 53) Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.A., alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di CAMPAGNA LUPIA VE, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente



**Sportello Unico per le Attivita' Produttive**  
**Ricevuta**  
**(art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)**

1 - SUAP competente

<b>Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta"</b>			
del comune di:	<b>CAMPAGNA LUPIA</b>	Id:	<b>4473</b>
Responsabile SUAP:	<b>VECCHIATO</b>	<b>PAOLO</b>	

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Codice Pratica:	<b>02335540288-15122020-1333</b>		
Protocollo SUAP:	<b>REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0357050 del 15/12/2020</b>		
Domicilio elettronico dichiarato:	<b>ALFREDO.PETRACCHIN@PEC.PERIND.IT</b>		

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:	<b>SALGAIM ECOLOGIC SPA</b>		
Codice Fiscale:	<b>02335540288</b>	Sede legale provincia:	<b>PADOVA</b>
Presso il comune di:	<b>PADOVA</b>		
via, viale, piazza ...:	<b>VIA DEGLI SCROVEGNI</b>	n.	<b>1</b>

4 - Estremi del dichiarante

Cognome:	<b>PETRACCHIN</b>	Nome:	<b>ALFREDO</b>
Qualifica:	<b>CONSULENTE</b>	Codice Fiscale:	<b>PTRLRD61C30G224V</b>

5 - Indirizzo dell'impianto

del comune	<b>CAMPAGNA LUPIA</b>		
via, viale, piazza ...:	<b>VIA C. COLOMBO</b>	n.	<b>1</b>

6 - Termini del procedimento/controllo

**Entro 90 giorni dalla data della presente ricevuta, salvo indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 160/2010, l'amministrazione competente adotta un provvedimento espresso ovvero, in caso di SCIA condizionata, acquisisce gli atti di assenso o i pareri di altri uffici e amministrazioni o esegue le verifiche preventive previste dalla normativa vigente.**

## 7 - Accesso visione atti del procedimento

**Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).**

**Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:**

**Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta"**

Indirizzo: **PIAZZETTA DEI STORTI n. 3 30031 - DOLO (VE)**

Altre info: vedere sito istituzionale del comune

## 8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Intervento	Amministrazione competente
Comunicazione all'ARPAV	ARPA Veneto Dipartimento Provinciale di Venezia
Domanda di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	Città metropolitana di Venezia

## 9 - Elenco dei documenti informatici allegati

- 02335540288-15122020-1333.SUAP.PDF.P7M ( Riepilogo Pratica SUAP)
- 02335540288-15122020-1333.006.PDF.P7M ( verbale collaudo 2)
- 02335540288-15122020-1333.007.PDF.P7M ( verbale collaudo 3)
- 02335540288-15122020-1333.004.PDF.P7M ( allegati alla relazione di collaudo)
- 02335540288-15122020-1333.005.PDF.P7M ( verbale collaudo 1)
- 02335540288-15122020-1333.001.PDF.P7M ( Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 02335540288-15122020-1333.008.PDF.P7M ( lettera accompagnatoria collaudo)
- 02335540288-15122020-1333.003.PDF.P7M ( relazione di collaudo)
- 02335540288-15122020-1333.010.PDF.P7M ( disegno impianto)
- 02335540288-15122020-1333.009.PDF.P7M ( relazione eow)
- 02335540288-15122020-1333.002.PDF.P7M ( Procura speciale)
- 02335540288-15122020-1333.001.MDA.PDF.P7M ( MDA Pratica)

## 10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo fornito dal richiedente: **ALFREDO.PETRACCHIN@PEC.PERIND.IT**

## 11 - Estremi emissione della ricevuta:

Data di emissione: **15/12/2020**

